NUOVE NORME IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI

Art. 7

Competenze delle regioni e delle province autonome

Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensita' degli oliveti nonche' alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura. Copia del piano viene inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente.

Versione in vigore dal 12 novembre 1996, non più in vigore dal 18 dicembre 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari
Estremi	Legge 11 novembre 1996, n. 574
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-utilizzazione-agronomica-delle-acque-di/art-7-competenze-delle-regioni-e-delle-province-autonome/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it